



SERVIZIO SUAPE, MERCATI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

BANDO DI GARA

PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N. 3 POSTAZIONI SITUATE SU AREA COMUNALE – LOCALITÀ “SU SICCU” - PER LA VENDITA DI RICCI DI MARE- STAGIONE 2022/2023.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che è indetto un pubblico bando per l'assegnazione di n. 3 postazioni per la vendita di ricci di mare (Paracentrotus lividus) – stagione 2022/2023.

I concessionari potranno avere la possibilità di svolgere una limitata attività di somministrazione, subordinatamente al fatto che le caratteristiche delle postazioni e dei servizi ad esse connessi siano compatibili con i requisiti igienico-sanitari previsti per tale attività.

Le postazioni sono site in un'area di proprietà comunale situata in località su siccu, tra il viale Colombo e la Via Caboto, composte ciascuna da una struttura della dimensione interna di circa 14 mq e dimensione esterna di circa 16 mq, con spazio esterno sul quale il comune si riserva di installare delle coperture **leggere** ad aria passante. Le postazioni poggeranno su un assito ligneo precedentemente predisposto.

Resta esclusa la fornitura dei banchi o degli arredi mobili, che saranno posti a carico degli assegnatari.

Resta chiarito e inteso che il rilascio delle concessioni si intende comunque subordinato all'entrata in vigore della legge regionale che autorizza la raccolta, il trasporto e la commercializzazione del riccio di mare e dei prodotti derivati nonché subordinato alla conclusione dei lavori di realizzazione dell'area attrezzata da parte dei competenti uffici comunali e gli aggiudicatari non avranno nulla a pretendere qualora i predetti lavori non siano completati entro la data di inizio della stagione prevista nella legge regionale ovvero negli atti attuativi.

La concessione è valida per la sola stagione 2022/2023, ovvero dalla data di inizio della commercializzazione degli echinodermi, o dall'assegnazione della postazione se successiva, alla data di cessazione della commercializzazione, secondo quanto stabilito dalla legge regionale ovvero dagli atti attuativi della stessa.

ART. 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando, tutte le persone fisiche maggiorenni, le imprese individuali, le società e le cooperative regolarmente costituite che alla **data di presentazione della domanda** risultino in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 2 della Legge regionale n. 5/2006 e che, in particolare:

1. siano in possesso del titolo di "pescatore professionista" autorizzato alla pesca dei ricci di mare (Paracentrotus lividus) secondo la vigente normativa regionale e abbiano tutti i requisiti morali e

Bando di gara per l'assegnazione di n.3 postazioni in località Su Siccu per la vendita dei ricci di mare - stagione 2022/2023

professionali, richiesti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande;

2. in subordine, non siano in possesso del titolo di "pescatore professionista" ma abbiano tutti i requisiti morali e professionali, richiesti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Nota bene: coloro che risultano essere titolari di una impresa individuale o rappresentanti legali di un soggetto collettivo alla data di indizione del presente bando, non possono presentare domanda in qualità di persone fisiche.

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando coloro che siano stati precedentemente revocati o decaduti, negli ultimi dieci anni, da una precedente concessione rilasciata dal Comune di Cagliari.

Coloro che abbiano a qualsiasi titolo rapporti debitori nei confronti del Comune di Cagliari dovranno saldare il debito contestualmente alla dichiarazione di accettazione della concessione; in caso contrario l'aggiudicazione verrà revocata, non verrà rilasciata la concessione e si procederà all'incameramento della cauzione versata.

REQUISITI A CARATTERE PRIORITARIO: l'assegnazione avverrà prioritariamente ai soggetti in possesso del titolo di "pescatore professionista" autorizzati alla pesca dei ricci di mare (*Paracentrotus lividus*), secondo la vigente normativa regionale, in possesso dei requisiti di somministrazione di alimenti e bevande.

Ai fini del presente bando, si considerano "pescatori professionisti" dei ricci di mare:

- a) i pescatori marittimi professionali, iscritti nel registro dei pescatori marittimi della competente Capitaneria, i quali possono esercitare la pesca dei ricci di mare esclusivamente dall'imbarcazione mediante asta e specchio per ricci (tradizionalmente chiamato "cannuga"), anche con l'ausilio del coppo, unicamente se in licenza è autorizzato ai sensi di legge l'attrezzo Arpione (HAR);
- b) i pescatori professionali subacquei, in possesso di autorizzazione regionale per la pesca subacquea professionale, in apnea o con l'uso di apparecchi ausiliari per la respirazione, i quali possono esercitare la pesca dei ricci di mare esclusivamente a mano o con l'ausilio di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato.

In ogni caso, per l'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione sarà necessaria l'iscrizione alla CCIAA e il possesso di Partita Iva.

REQUISITI PROFESSIONALI: Per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione; tali corsi, approvati congiuntamente dagli Assessori competenti in materia di commercio e di formazione professionale, possono essere gestiti tramite rapporti convenzionali dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio, o da enti da queste costituiti, più rappresentative a livello provinciale;
- b) aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale s'intende avviare la nuova attività commerciale o di somministrazione;

N.B. Nel caso di ditte individuali, società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività.

Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale

Bando di gara per l'assegnazione di n.3 postazioni in località Su Siccu per la vendita dei ricci di mare - stagione 2022/2023

o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto disposto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.229 del 2002, sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari provvede la Camera di commercio competente per territorio.

N.B. Sono equiparati al corso abilitante ai sensi del decreto assessoriale n° 739/1 del 28/02/2007, i seguenti titoli di studio:

- laurea in medicina e veterinaria, farmacia, scienze dell'alimentazione, biologia, chimica, agraria, giurisprudenza, scienze politiche, economia;
- laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;
- diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale, diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalla Regione a conclusione di percorsi di durata non inferiore a due anni, attinenti la trasformazione, la conservazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande.

REQUISITI MORALI: Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513 bis, 515, 516, 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) coloro che sono sottoposti a una misura di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza.

N.B. In caso di ditte individuali, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale preposto.

Per ogni categoria di soggetto collettivo le persone che devono essere in possesso dei requisiti sono:

- a) per le associazioni: chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- c) per le società di capitali, anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci

Bando di gara per l'assegnazione di n.3 postazioni in località Su Siccu per la vendita dei ricci di mare - stagione 2022/2023

- pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
- d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile "e per i gruppi europei di interesse economico": chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;
 - e) per le società semplice e in nome collettivo: tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile: coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese: le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali: tutti i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

Oltre a quanto sopra, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti anche dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In caso di ditte individuali, società, associazioni o organismi collettivi in cui viene nominato un preposto per l'esercizio dell'attività, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal preposto.

Tutti i requisiti dovranno essere autocertificati in fase di gara, ma la relativa documentazione probatoria, con particolare riferimento al possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, tenuto conto delle conseguenze, anche di natura penale, in caso di dichiarazioni mendaci, dovrà essere allegata alla Dichiarazione di accettazione di cui al successivo art. 10.

L'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dal bando stesso e la decadenza della concessione eventualmente acquisita.

ART. 2 – DISPOSIZIONI SANITARIE E REGOLAMENTARI

L'attività deve essere esercitata nel rispetto della normativa igienico sanitaria e delle prescrizioni della ASL di riferimento.

Le concessioni potranno essere dichiarate decadute in caso di accertate gravi negligenze nel rispetto delle norme sanitarie e relative allo smaltimento dei rifiuti o delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione. In particolare, in caso di reiterata violazione (due volte nel corso della stagione) di norme igienico sanitarie, urbanistico edilizie, o relative allo smaltimento dei rifiuti, o della normativa in materia di commercio su area pubblica e somministrazione, da parte degli organi di vigilanza competenti, l'ufficio competente procederà alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Gli echinodermi non possono essere venduti se non dopo aver transitato presso un Centro di spedizione Molluschi per essere confezionati e identificati.

Le concessioni potranno, inoltre, essere dichiarate decadute per morosità nel pagamento del canone corrispondente a due mensilità e potranno altresì essere revocate, sospese o modificate in qualsiasi momento per ragioni di ordine pubblico e di pubblico interesse o per la tutela della sicurezza, senza che spetti al titolare alcun indennizzo.

Costituisce violazione della normativa igienico sanitaria anche la vendita e/o la somministrazione effettuata fuori dagli spazi concessi.

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'interessato dovrà far pervenire a mezzo del servizio postale, corriere o, eventualmente, con consegna a mano (in quest'ultimo caso accertarsi che gli Uffici del protocollo generale siano aperti al pubblico), al

Bando di gara per l'assegnazione di n.3 postazioni in località Su Siccu per la vendita dei ricci di mare - stagione 2022/2023

COMUNE DI CAGLIARI – Servizio Suape, mercati, attività produttive e turismo – Direzione mercati - c/o Protocollo Generale, via F. Crispi n. 2, 09124 CAGLIARI, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul sito istituzionale del comune di Cagliari, **ed entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 dicembre 2022, pena l'esclusione**, un plico idoneamente sigillato che deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del soggetto partecipante e l'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 POSTAZIONI SITUATE SU AREA COMUNALE – LOCALITÀ “SU SICCU” - PER LA VENDITA DEI RICCI DI MARE - STAGIONE 2022/2023.

Tale plico dovrà contenere la domanda, redatta come da facsimile allegato sotto la lettera “A” al presente bando, DEBITAMENTE COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI E SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO, nonché COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ, come specificato nel precedente articolo.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione entro il sopra indicato termine perentorio. Non si procederà all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine indicato.

Le domande pervenute dopo il termine di scadenza sopra indicato saranno prese in considerazione in ordine cronologico di arrivo unicamente nel caso in cui residuassero delle postazioni non assegnate al termine della valutazione delle istanze pervenute entro il termine fissato.

ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente secondo il modello allegato sotto la lettera “A” al presente bando.

Nella domanda, indirizzata al Comune di Cagliari, Servizio Suape, mercati, attività produttive e turismo il richiedente dovrà dichiarare:

1. il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita (se la domanda è presentata in qualità di legale rappresentante di società/soggetto collettivo anche l'esatta intestazione della persona giuridica e la tipologia della stessa);
2. la cittadinanza, la residenza o il domicilio o il recapito (indirizzo completo con indicazione del codice di avviamento postale, del recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail) al quale l'Amministrazione comunale potrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al bando;
3. il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, la mancanza di cause di esclusione dalla partecipazione e i titoli di priorità, se posseduti, per l'assegnazione;
4. i partecipanti dovranno dichiarare aver preso visione dell'informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679;
5. di accettare, senza riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nell'allegato “Protocollo di legalità – patto d'integrità del Comune di Cagliari”, il quale dovrà essere controfirmato dall'aggiudicatario, in sede di dichiarazione di accettazione;
6. di accettare le norme e le condizioni stabilite dal presente bando.

I candidati, infine, dovranno, a seconda dei casi, ai fini della formazione della graduatoria, dichiarare di rientrare nelle fattispecie elencate nel successivo art. 4 del presente bando, utilizzando il facsimile allegato al presente bando sotto la lettera “B”. La mancata dichiarazione di rientrare nelle fattispecie elencate nel successivo art. 4, non costituisce causa di esclusione dalla gara ma determinerà il mancato riconoscimento della priorità. **Tale dichiarazione non è sanabile.**

Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione comporta l'automatica e immediata esclusione dalla presente procedura e **non può considerarsi sanabile** tramite il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

La mancanza o l'incompletezza di una delle restanti dichiarazioni contenute nella domanda può essere sanata dal candidato in sede di dichiarazione di accettazione di cui al successivo art. 10. La mancata

Bando di gara per l'assegnazione di n.3 postazioni in località Su Siccu per la vendita dei ricci di mare - stagione 2022/2023

regolarizzazione entro il suddetto termine determina l'esclusione dalla procedura.

Sulla domanda deve essere applicata una marca da bollo da € 16,00. In caso di domanda non in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo, si procederà ad inviare la stessa al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del DPR 642/1972, così come sostituito dall'art. 16 del DPR 955/1982.

Alla domanda dovrà essere allegata, fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità del richiedente (fronte/retro).

ART. 5 – CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE

Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento di una procedura di gara, in base alla graduatoria delle domande redatta secondo i seguenti criteri di priorità:

a) TITOLO DI "PESCATORE PROFESSIONISTA";

b) maggior numero di presenze effettive cumulate dal richiedente nel mercato in oggetto;

c) richiesta di stallo da parte di nuovi operatori;

in ulteriore subordine:

d) richiesta di stallo aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di un'autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche o di DUA con valore autorizzatorio;

in ulteriore subordine progressivo:

1. presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
2. numero familiari a carico;
3. anzianità del richiedente;
4. anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
5. anzianità della iscrizione al registro delle imprese.

Solo qualora il numero di pescatori professionisti sia insufficiente, si procederà all'assegnazione della postazione ai soggetti in possesso del solo requisito abilitante alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, secondo l'ordine di priorità di cui alle precedenti lettere b), c), d) e successivi punti nn. 1,2,3, 4 e 5.

ATTENZIONE:

A) per il concetto di familiari a carico si fa riferimento alla normativa vigente ai fini IRPEF. In particolare, possono considerarsi familiari a carico dal punto di vista fiscale:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili).

La documentazione comprovante il numero dei familiari a carico dal punto di vista fiscale (autocertificazione, attestazione Isee con Dsu, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi) dovrà essere allegata alla dichiarazione di accettazione di cui al successivo art. 6.

Bando di gara per l'assegnazione di n.3 postazioni in località Su Siccu per la vendita dei ricci di mare - stagione 2022/2023

B) per attestare la presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, occorrerà allegare alla domanda o comunque consegnare prima della assegnazione del posteggio il verbale definitivo di riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della Legge n. 104 del 05/02/1992 o della Legge n. 118 del 30/03/1971. In quest'ultimo caso si terrà conto soltanto dei verbali di riconoscimento dell'invalidità civile con percentuale superiore al 66%.

Le postazioni verranno assegnate sulla base dell'ordine di graduatoria.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di assegnare postazioni eventualmente resesi vacanti dopo l'assegnazione, attraverso l'utilizzo delle graduatorie costituite, secondo l'ordine delle stesse.

ART. 6 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

Gli assegnatari dovranno corrispondere al Comune un canone mensile di € 1.240,00 **(milleduecentoquaranta/00)** IVA inclusa da versare, entro il giorno 5 di ogni mese, sul c/c n. 14835094 intestato a COMUNE DI CAGLIARI - GESTIONE MERCATI AL DETTAGLIO, Cod. IBAN: IT57D0760104800000014835094 o comunque secondo le modalità comunicate dalla Direzione Mercati.

L'amministrazione si riserva la facoltà di modificare il canone, qualora ricorrano altri presupposti.

Le spese relative ai consumi di acqua e luce sono escluse dal canone e sono a totale carico degli assegnatari delle postazioni, i quali dovranno provvedere a richiedere i relativi allacci.

Gli assegnatari dovranno costituire un deposito cauzionale, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi di concessione, pari a due mensilità del canone. Tale deposito è infruttifero e verrà incamerato in caso di revoca, rinuncia o decadenza ovvero in ogni caso di inadempimento agli obblighi concessori.

Il versamento del deposito cauzionale dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- **in sede di dichiarazione di accettazione** dovrà essere versata la somma di **€ 2.480,00** sul c/c postale n. 213090, IBAN IT79A076010480000000213090, intestato a "Comune di Cagliari – Gestione Mercati", a titolo di "deposito cauzionale per concessione postazioni Su Siccu". La mancanza o l'incompleto versamento entro il suddetto termine determina l'esclusione dalla procedura.

ART. 7 – ATTIVITÀ CONSENTITA

La concessione è valida esclusivamente per l'esercizio dell'attività di vendita dei "ricci di mare" (*Paracentrotus lividus*) con possibilità di svolgimento di **una limitata** attività di somministrazione, subordinatamente al fatto che le caratteristiche delle postazioni e dei servizi ad esse connessi siano compatibili con i requisiti igienico-sanitari previsti per tale attività.

L'attività di vendita è intesa come cessione di ricci chiusi confezionati e vasetti sigillati di polpa esclusivamente se proveniente da appositi centri di preparazione autorizzati a norma di Legge (è esclusa la preparazione in loco).

L'attività di somministrazione potrà essere esercitata solo se le postazioni assegnate e le eventuali pertinenze siano in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalla norme vigenti.

L'attività deve essere esercitata nel rispetto della normativa igienico sanitaria e delle prescrizioni della ASL di riferimento.

Gli echinodermi non possono essere venduti se non dopo aver transitato presso un Centro di spedizione Molluschi per essere confezionati e identificati.

L'Amministrazione potrà eventualmente e successivamente disciplinare gli orari di apertura e chiusura al pubblico cui tutti gli assegnatari dovranno scrupolosamente attenersi.

L'attività di vendita e di somministrazione dovranno essere svolte esclusivamente dall'assegnatario o dal preposto individuato all'atto dell'assegnazione.

ART. 8 – PULIZIA DEGLI SPAZI E SMALTIMENTO RIFIUTI

L'assegnatario dovrà provvedere alla costante pulizia degli spazi assegnati e di quello circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri dall'area assegnata, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire in via sostitutiva, con potere di rivalsa, per il ripristino della pulizia.

Tutti gli assegnatari sono obbligati in solido alla pulizia degli spazi comuni (bagni, accessi, ecc)

I rifiuti accumulati durante la pulizia e lo svolgimento dell'attività, sono conferiti in modo differenziato a cura del produttore negli appositi contenitori, i quali verranno posizionati secondo le indicazioni degli uffici competenti.

L'assegnatario, a garanzia dell'esecuzione degli interventi di pulizia e raccolta rifiuti, dovrà presentare – entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione – idonea polizza assicurativa, per un valore pari a € 2.000,00 da svincolarsi in seguito a verifica della regolarità dei detti interventi, significando che in caso di prolungata inadempienza da cui derivino reiterati interventi sostitutivi di raccolta e pulizia, verrà determinata la revoca della concessione al raggiungimento del valore assicurato.

Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire a norma di Legge. In particolare, gli echinodermi "integri", e tutti gli altri rifiuti classificati come rifiuti speciali dal regolamento CE 1069/2009, dovranno essere smaltiti, a cura ed onere dei concessionari, secondo quanto previsto dal citato Regolamento.

ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sono a totale carico e rischio del concessionario **l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività nonché le autorizzazioni, nulla osta, permessi per il posizionamento degli arredi e di quanto fosse necessario per l'attività di vendita dei ricci di mare e dell'eventuale attività di somministrazione.**

Il Concessionario s'impegna a riconsegnare le postazioni assegnate nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso, al termine del periodo di validità della concessione secondo le modalità concordate con i competenti uffici comunali.

Il concessionario è nominato custode delle postazioni assegnate ed è responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni causati per sua colpa.

Il concessionario dovrà provvedere altresì all'attività di controllo e sorveglianza sulle postazioni assegnate al fine di prevenire danni alle opere realizzate dal Comune di Cagliari.

Tutti i Concessionari sono obbligati in solido alla vigilanza degli spazi comuni (bagni, accessi, ecc).

In caso di violazione dei predetti oneri che causino danni a terzi o all'Amministrazione il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune di Cagliari.

ART. 10 – APERTURA DELLE BUSTE E GRADUATORIA FINALE

Le buste verranno aperte presso gli uffici del Dirigente del Servizio Suape, Mercati, Attività Produttive e Turismo, siti al 7° piano del Palazzo Civico di Piazza De Gasperi in Cagliari. La data e l'orario di apertura verranno resi noti successivamente all'indizione della presente gara, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cagliari.

A conclusione dell'esperimento delle procedure di gara verrà costituita la graduatoria secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente Bando di gara.

Le graduatorie così formate verranno pubblicate nell'Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune di

Cagliari. **Tale pubblicazione equivarrà a notifica ai partecipanti.**

In caso di necessità o per motivazioni sopraggiunte, sarà possibile variare la data di apertura delle buste, mediante avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale del Comune, senza che alcun risarcimento di sorta possa essere preteso.

Il Comune di Cagliari si riserva la facoltà di riaprire o ampliare i termini di presentazione delle istanze di partecipazione, con conseguente eventuale slittamento della data di apertura delle buste, senza che nessuno possa pretendere alcun risarcimento di sorta, con semplice comunicazione tramite il sito istituzionale.

Il Comune di Cagliari si riserva di ritirare il presente bando, per motivazioni sopraggiunte, entro il termine di apertura delle buste, senza che nessuno possa pretendere alcun risarcimento di sorta, con semplice comunicazione tramite il sito istituzionale.

ART. 11 – ONERI SUCCESSIVI ALL'ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI

L'aggiudicatario ha l'obbligo di dichiarare l'accettazione nel termine perentorio di giorni 5 dalla pubblicazione, a pena di decadenza, e dovrà allegare alla dichiarazione di accettazione, sempre pena la decadenza, le ricevute comprovanti il versamento del deposito cauzionale, corrispondente a n. 2 mensilità del canone di concessione. In caso di successiva revoca, rinuncia o decadenza ovvero in ogni caso di inadempimento agli obblighi concessori, il deposito cauzionale verrà incamerato dal servizio scrivente.

All'atto della accettazione l'aggiudicatario dovrà avere estinto qualsiasi eventuale rapporto debitorio esistente con l'Amministrazione Comunale. Si prescinde dall'estinzione per i rapporti debitori per i quali è stata instaurata una formale causa presso l'autorità giudiziaria e fino alla definizione della stessa.

L'accettazione dovrà essere consegnata presso gli uffici amministrativi della Direzione Mercati al Dettaglio, presso il Mercato di San Benedetto, via Cocco Ortu 46, primo piano ovvero inviata tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it

All'atto della dichiarazione di accettazione, l'aggiudicatario dovrà essere regolarmente iscritto alla CCIAA e dovrà essere in possesso di partita IVA e di un indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale viene eletto domicilio digitale, per ogni e qualsiasi comunicazione proveniente da questo Comune. L'iscrizione alla CCIAA e il possesso della Partita Iva e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovranno essere autocertificati in sede di dichiarazione di accettazione.

Successivamente alla presentazione della dichiarazione di accettazione, l'aggiudicatario sarà convocato per il rilascio della concessione amministrativa e per la formale consegna e presa in carico della postazione assegnata. La mancata presentazione da parte dell'assegnatario o di un suo delegato potrà costituire causa di decadenza dell'assegnazione dello stallo.

Dalla data di rilascio della concessione decorrerà l'obbligo del pagamento del canone mensile.

Gli operatori a seguito del rilascio della concessione dovranno presentare in via telematica all'Ufficio del Comune di Cagliari denominato Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia (SUAPE) la Dichiarazione Autocertificativa Unica (DUA) per l'avvio dell'attività. La postazione potrà essere aperta al pubblico solo previa dimostrazione, tramite esibizione alla Direzione Mercati, qualora richiesta, della ricevuta di consegna dell'avvenuta presentazione della Dichiarazione Unica Autocertificativa di Attività Produttiva (DUA).

L'attività di vendita dovrà comunque avere inizio entro 30 giorni dalla data rilascio della concessione, pena la decadenza.

L'Amministrazione potrà procedere in qualsiasi momento al controllo delle autocertificazioni, tenuto conto delle conseguenze, anche di natura penale, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del d.p.r.

Bando di gara per l'assegnazione di n.3 postazioni in località Su Siccu per la vendita dei ricci di mare - stagione 2022/2023
445/2000, inclusa la decadenza dai benefici acquisiti.

ART. 12 – PUBBLICAZIONE

il presente bando verrà pubblicato sul sito internet (www.comune.cagliari.it sezione Bandi Gare Avvisi e Concorsi) e all'albo pretorio online del Comune di Cagliari e vi resterà per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande.

ART. 13 – RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

E' possibile richiedere chiarimenti sul presente bando al seguente numero telefonico: 070/6775606-5608 in orario d'ufficio (dalle 09,00 alle 13,00), ovvero inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: mercaticivici@comune.cagliari.it

ART. 14 – ALLEGATI

- allegato "A": facsimile di domanda di partecipazione;
- allegato "B": facsimile dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'attribuzione dei titoli di priorità;
- allegato "C": pianta delle postazioni;
- allegato "D": Protocollo di legalità – patto di integrità del Comune di Cagliari;
- informativa sul trattamento dei dati personali.

IL DIRIGENTE

Dott. Alessandro Cossa

(firmato in digitale)